

**Rep. n. 1558/2019 Prot. n. 168855 del 02/09/2019**

**ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA L'AZIENDA  
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA E L'AZIENDA UNITA'  
SANITARIA LOCALE DI FERRARA PER L'AMMISSIONE DEI TITOLARI DI  
ASSEGNO DI RICERCA NEL SETTORE DELLE SCIENZE MEDICO CLINICHE -  
SANITARIE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE**

**Premesso che**

- il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, come modificato in particolare con D.Lgs. n. 229 del 19/6/1999, detta disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria e di razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n 419;
- il D.Lgs. n. 517 del 21/12/1999 disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art 6 della L. 419/1998;
- l'Università degli Studi di Ferrara ha istituito, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e del relativo Regolamento approvato dall'Università stessa, assegni per la collaborazione ad attività di ricerca anche nel settore delle scienze mediche sperimentali e cliniche-sanitarie;
- il vigente Regolamento dell'Università di Ferrara per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 1423/2018, Prot. n. 141801 del 2/10/2018, entrato in vigore il 1 novembre 2018, disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;
- gli assegni in argomento sono conferiti, a seguito di pubbliche selezioni, con contratto di diritto privato e il rapporto che ne deriva non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo a diritti, in ordine all'accesso ai ruoli delle Università;
- in relazione all'attuazione dei programmi di ricerca oggetto del contratto, l'Università ha interesse a consentire ai titolari di assegno di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche-sanitarie lo svolgimento di attività assistenziale, laddove questa sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca;
- il Regolamento di cui al punto precedente prevede all'art. 7, comma 6 che "i titolari di assegni di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche-sanitarie, in correlazione alle esigenze finalizzate alla loro attività di ricerca e compatibilmente con queste ultime, possono svolgere anche attività assistenziale, su proposta motivata del Direttore del Dipartimento o della struttura, sentito il responsabile della ricerca e previo formale accordo tra l'Università e le strutture sanitarie di riferimento";
- il 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29/2004, come da schema approvato con DGR 1207/2016;

- l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara e l'Azienda USL di Ferrara, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, hanno interesse ad accogliere presso le proprie strutture i titolari degli assegni di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche-sanitarie, ai fini della loro partecipazione alle attività assistenziali svolte nelle strutture presso le quali viene effettuata l'attività di ricerca cui è tenuto il titolare dell'assegno, in particolare in funzione del ruolo di strutture sanitarie di riferimento per l'Università di Ferrara;

**tra**

Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Ariosto 35 Cod. Fisc. 80007370382 P.IVA 00434690384, rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio ZAULI,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con sede in Cona (Ferrara), Via Aldo Moro n° 8, Cod. Fisc. 01295950388 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tiziano CARRADORI,

**e**

Azienda USL di Ferrara con sede in Ferrara, Via Cassoli n° 30, Cod. Fisc. 01295960387 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Claudio VAGNINI

**si stabilisce quanto segue:**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente protocollo disciplina i criteri generali e le modalità per l'accesso all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Protocollo d'Intesa, nonché per l'esercizio di attività assistenziali, dei titolari dell'assegno di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240 del 30/12/2010 e al relativo Regolamento approvato dall'Università stessa.

#### **Art. 2**

#### **Modalità di ammissione**

1. I titolari di assegno di ricerca nel settore delle scienze medico cliniche-sanitarie possono accedere alle strutture delle Aziende sanitarie di cui al precedente articolo, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

2. I titolari di assegno di ricerca nel settore delle scienze medico cliniche-sanitarie possono essere ammessi alla partecipazione all'attività assistenziale, se in possesso dei seguenti requisiti: l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale e, nel caso in cui sia reso necessario dalla specifica attività assistenziale, il possesso di diploma di Specializzazione.

3. Il responsabile scientifico dell'Assegnista di ricerca, sentiti il Direttore dell'Unità Operativa e previa autorizzazione della Direzione del Dipartimento ad attività integrata o delle articolazioni organizzative dipartimentali, presenta alla Direzione Sanitaria istanza di ammissione dell'assegnista nel complesso delle attività assistenziali della struttura presso la quale lo stesso effettuerà l'attività scientifica oggetto del contratto con l'Università, per un periodo di tempo prestabilito e per finalità connesse con il progetto di ricerca.

4. La partecipazione dell'attività assistenziale è vincolata al nulla osta del Direttore Sanitario dell'Azienda interessata che dovrà pervenire all'Ufficio relazioni con Enti sanitari di Unife entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. L'attività di cui al presente articolo, configurandosi come partecipazione all'assistenza finalizzata agli obiettivi di ricerca, non comporta l'assunzione da parte dell'assegnista di alcuna responsabilità assistenziale, che permane in capo al responsabile della struttura/ Tutor presso la quale l'assegnista è inserito.

6. Per l'attività in argomento non è riconosciuto, da parte delle Aziende, alcun compenso integrativo.

7. Il titolare dell'assegno di ricerca deve essere riconoscibile dagli assistiti e dal personale. A tal fine l'Azienda dota l'interessato di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento). Gli stessi interessati, al termine del periodo dell'impiego assistenziale, sono tenuti a restituire il cartellino di riconoscimento.

8. I titolari di assegno di ricerca che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle Aziende, sulla base del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

### **Art. 3**

#### **Indennità integrativa oltre l'impegno orario**

1. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e l'Azienda USL Ferrara, tenuto conto delle specifiche esigenze assistenziali e della programmazione delle attività definite in sede di negoziazione di budget, su specifica richiesta del responsabile della ricerca, del Direttore dell'Unità Operativa e del Direttore del Dipartimento ad attività integrata o delle articolazioni organizzative dipartimentali, sentito il parere della Direzione Sanitaria ed acquisito il consenso dell'interessato, può autorizzare lo svolgimento di attività assistenziale da parte dei titolari di assegno di ricerca nel settore delle scienze medico cliniche-sanitarie ed in possesso del diploma di specializzazione, ove previsto, oltre i limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca.

Gli atti conseguenti sono di competenza del Servizio Comune Gestione del Personale.

2. L'impegno orario settimanale ed i livelli dell'attività di cui al presente articolo verranno definiti e concordati in sede di negoziazione degli obiettivi assistenziali, nonché tenuto conto dell'impegno orario stabilito per il programma di ricerca assegnato. In ogni caso l'impegno orario non potrà essere superiore a 15 ore settimanali.

3. Le Aziende corrisponderanno un compenso integrativo orario omnicomprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali ai titolari di assegno di ricerca autorizzati allo svolgimento di attività assistenziali oltre i limiti di impegno relativi alla ricerca. La quantificazione dell'indennità di cui al presente comma è pari a € 24,50 lorda per ciascuna ora e potrà essere soggetta a successiva revisione.

4. Il Direttore dell'Unità Operativa o del Direttore del Dipartimento ad attività integrata, presso cui il titolare di assegno di ricerca è inserito, è tenuto ad attestare l'effettuazione delle ore concordate, al fine di permettere una corretta liquidazione dell'indennità dovuta. Il titolare di assegno di ricerca dovrà comunque utilizzare il proprio badge magnetico per permettere la rilevazione delle sue presenze.

5. Qualora venissero meno le esigenze assistenziali collegate al progetto di ricerca o non venissero garantiti da parte del titolare dell'assegno di ricerca autorizzato ai sensi del presente articolo i livelli di assistenza concordati, le Aziende possono revocare l'autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziali ed interrompere l'erogazione dell'indennità integrativa oraria. L'autorizzazione può essere altresì revocata dal responsabile scientifico della ricerca. In entrambi i casi si dovrà darne reciproca comunicazione.

6. In caso di rinnovo dell'Assegno di ricerca, in concomitanza della presentazione della procedura al Dipartimento universitario di afferenza, il responsabile scientifico dovrà ri-proporre l'istanza di convenzionamento alle Direzioni Sanitarie.

#### **Art. 4** **Adempimenti delle Aziende**

1. Le Aziende forniranno agli interessati quanto necessario allo svolgimento delle attività assistenziali.

2. I titolari di assegno di ricerca assegnati ad Unità Operative dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, devono essere provvisti di dosimetri ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Gli stessi assegnisti dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli. Tali incombenze sono poste in campo al servizio di fisica sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

3. Le Aziende si impegnano affinché ai titolari di assegno di ricerca vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante è custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle delle Aziende e comunicate al titolare di assegno di ricerca prima dell'inizio dell'attività stessa.

4. Ai titolari di assegno di ricerca ammessi all'attività assistenziale è assicurato l'accesso alle mense delle Aziende alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.

#### **Art. 5** **Tutela Assicurativa**

1. Ai titolari di assegno di ricerca è garantita dall'Università la tutela assicurativa INAIL e la copertura RCT relativa all'attività di ricerca specifica.

2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Azienda USL Ferrara garantiscono agli assegnisti ammessi alla attività assistenziale la tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali per le quali sono stati autorizzati, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/2017.

**Art. 6**  
**Norme finali**

Lo svolgimento dell'attività assistenziale in qualità di titolare di assegno di ricerca non determina la costituzione e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto di impiego o di lavoro.

Ferrara,

Il Rettore

Università degli Studi di Ferrara

*Prof. GIORGIO ZAULI*

Il Direttore Generale

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara

*Dott. TIZIANO CARRADORI*

Il Direttore Generale

Azienda USL Ferrara

*Dott. CLAUDIO VAGNINI*